

# Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 150

Bellinzona, 25 ottobre 2024

N. 35

**Decreto esecutivo  
concernente le convenzioni stipulate dall'Associazione Cliniche  
Private Ticinesi con la Cooperativa di acquisti HSK SA e CSS  
Assicurazioni malattie SA per la remunerazione delle prestazioni  
ambulatoriali ospedaliere secondo TARMED**

del 4 settembre 2024

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 46 capoverso 4 e 53 della legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal), l'articolo 68 della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal), l'articolo 50 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA) e l'articolo 14 della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi del 20 dicembre 1985 (LSPr);

esaminate le convenzioni stipulate dall'Associazione Cliniche Private Ticinesi (ACPT) con la Cooperativa di acquisti HSK SA e CSS Assicurazioni malattie SA, per la remunerazione delle prestazioni ambulatoriali ospedaliere secondo TARMED;

considerata la comunicazione del 2 maggio 2024 del Sorvegliante dei prezzi (SPr), il quale rinuncia all'inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico;

consultata l'Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana,

decreta:

**Art. 1** <sup>1</sup>Sono approvate le convenzioni stipulate dall'Associazione Cliniche Private Ticinesi (ACPT) con la Cooperativa di acquisti HSK SA e CSS Assicurazioni malattie SA, per la remunerazione delle prestazioni ambulatoriali ospedaliere secondo TARMED.

<sup>2</sup>Le parti si sono accordate sui seguenti valori dei punti:

	HSK	CSS
dal 1.1.2020 al 31.12.2023	0.83 franchi	0.83 franchi
dal 1.1.2024 al 31.12.2025	0.85 franchi	0.85 franchi
dal 1.1.2026	0.86 franchi	0.86 franchi

<sup>3</sup>Gli atti di cui al capoverso 1 sono consultabili presso l'Area di gestione sanitaria del Dipartimento della sanità e della socialità.

**Art. 2** Il presente decreto esecutivo è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.

**Art. 3** Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notificazione.

**Art. 4** Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto esecutivo entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020.

Bellinzona, 4 settembre 2024

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Decreto esecutivo  
concernente le convenzioni stipulate dall'Ente ospedaliero  
cantonale con la Cooperativa di acquisti HSK SA e CSS  
Assicurazioni malattie SA per la remunerazione delle prestazioni  
ambulatoriali ospedaliere secondo TARMED**

del 4 settembre 2024

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 46 capoverso 4 e 53 della legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal), l'articolo 68 della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal), l'articolo 50 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA) e l'articolo 14 della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi del 20 dicembre 1985 (LSPr);

esaminate le convenzioni stipulate dall'Ente ospedaliero cantonale con la Cooperativa di acquisti HSK SA e CSS Assicurazioni malattie SA, per la remunerazione delle prestazioni ambulatoriali ospedaliere secondo TARMED;

considerata la comunicazione del 2 maggio 2024 del Sorvegliante dei prezzi (SPr), il quale rinuncia all'inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico;  
consultata l'Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana,

decreta:

**Art. 1** <sup>1</sup>Sono approvate le convenzioni stipulate dall'Ente ospedaliero cantonale con la Cooperativa di acquisti HSK SA e CSS Assicurazioni malattie SA, per la remunerazione delle prestazioni ambulatoriali ospedaliere secondo TARMED.

<sup>2</sup>Le parti si sono accordate sui seguenti valori dei punti:

	HSK		CSS
dal 1.1.2019 al 31.12.2023	0.83 franchi	dal 1.1.2020 al 31.12.2023	0.83 franchi
dal 1.1.2024 al 31.12.2024	0.85 franchi	dal 1.1.2024 al 31.12.2025	0.85 franchi
dal 1.1.2025	0.86 franchi	dal 1.1.2026	0.86 franchi

<sup>3</sup>Gli atti di cui al capoverso 1 sono consultabili presso l'Area di gestione sanitaria del Dipartimento della sanità e della socialità.

**Art. 2** Il presente decreto esecutivo è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.

**Art. 3** Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notificazione.

**Art. 4** Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto esecutivo entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2019 per la Cooperativa di acquisti HSK SA rispettivamente il 1° gennaio 2020 per CSS Assicurazione malattie SA.

Bellinzona, 4 settembre 2024

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

---

**Decreto esecutivo  
concernente la determinazione dell'aliquota contributiva a carico  
dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo  
contributivo affiliati alla Cassa cantonale per gli assegni familiari  
per l'anno 2025  
del 23 ottobre 2024**

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 30 e 31 lettera b della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;  
visti gli articoli 11 capoverso 1 lettera b, 12 e 16 della legge federale sugli assegni familiari e  
sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari del 24 marzo 2006 (LAFam),

decreta:

**Art. 1** Per l'anno 2025 l'aliquota contributiva, incluse le spese amministrative, a carico dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo affiliati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari corrisponde all'1,60 per cento del reddito determinante ai fini dell'AVS.

**Art. 2** Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2025 e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2025.

Bellinzona, 23 ottobre 2024

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

---

**Decreto esecutivo**  
**concernente la determinazione dell'aliquota contributiva a carico**  
**dei lavoratori indipendenti affiliati alla Cassa cantonale**  
**per gli assegni familiari per l'anno 2025**

del 23 ottobre 2024

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 30 e 31 lettera b della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;  
visti gli articoli 11 capoverso 1 lettera c, 12 e 16 della legge federale sugli assegni familiari e  
sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari del 24 marzo 2006 (LAFam),

decreta:

**Art. 1** Per l'anno 2025 l'aliquota contributiva, incluse le spese amministrative, a carico dei lavoratori indipendenti affiliati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari corrisponde allo 0,85 per cento del reddito determinante ai fini dell'AVS.

**Art. 2** Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2025 e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2025.

Bellinzona, 23 ottobre 2024

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

---

**Decreto esecutivo**  
**concernente la determinazione dell'aliquota contributiva a carico**  
**dei datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale**  
**per gli assegni familiari per l'anno 2025**

del 23 ottobre 2024

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 30 e 31 lettera b della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;  
visti gli articoli 11 capoverso 1 lettera a, 12 e 16 della legge federale sugli assegni familiari e  
sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari del 24 marzo 2006 (LAFam),

decreta:

**Art. 1** Per l'anno 2025 l'aliquota contributiva, incluse le spese amministrative, a carico dei datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari corrisponde all'1,60 per cento dei salari determinanti ai fini dell'AVS.

**Art. 2** Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2025 e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2025.

Bellinzona, 23 ottobre 2024

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

## Tariffa per la tenuta a giorno della misurazione ufficiale nel Cantone Ticino

modifica del 23 ottobre 2024

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I  
La tariffa per la tenuta a giorno della misurazione ufficiale nel Cantone Ticino del 17 dicembre 2002 è modificata come segue:

### Titolo

Decreto esecutivo concernente la tariffa per la tenuta a giorno della misurazione ufficiale

### IV Elenco prestazioni e prezzi unitari

Descrizione	Unità	E1	Standard tecnico della misurazione		
			G	SG	MU93

(...)

3.3.1. Cippo per PFP3 ( $\varnothing = 12$ cm)	PZ	TI	32.–	32.–	32.–
3.3.2. Chiusino in ghisa	PZ		130.–	130.–	130.–
3.3.3. Chiusino in cemento	PZ		80.–	80.–	80.–
3.3.4. Lastra sotterranea	PZ		22.–	22.–	22.–
3.3.5. Bollone ( $\varnothing < 4$ cm)	PZ		7.–	7.–	7.–
3.3.6. Bollone ( $\varnothing > 4$ cm)	PZ		10.–	10.–	10.–
3.3.7. Bollone con bussola	PZ		4.–	4.–	4.–
3.3.8. Termine in granito 12/12 cm	PZ		22.–	22.–	22.–
3.3.9. Termine in granito 14/14 cm	PZ		24.–	24.–	24.–
3.3.10. Termine artificiale	PZ		20.–	20.–	20.–
3.3.11. Tubo fino a 50 cm di lunghezza $\varnothing < 1''$ (2.5 cm)	PZ		9.–	9.–	9.–
3.3.12. Tubo più lungo che 50 cm $\varnothing = 1-11/2''$ (2.5-6 cm)	PZ		12.–	12.–	12.–
3.3.13. Paletto di legno duro lunghezza $> 1$ m	PZ		12.–	12.–	12.–

(...)

4.1.5. PFP3 nuovo: determinazione coordinate e quota, incluso orientamento	PFP		137.–	137.–	98.–
--	-----	--	-------	-------	------

Descrizione	Unità	E1	Standard tecnico della misurazione		
			G	SG	MU93
4.1.6. PFP3 nuovo: determinazione coordinate, incluso orientamento	PFP		128.–	128.–	98.–
4.1.7. PFP ausiliario nuovo non materializzato: determinazione coordinate, incluso orientamento	PFP		60.–	60.–	51.–

(...)

4.1.9. PFP3 eliminati: aggiornamento dati e piani	PFP		28.–	28.–	25.–
---	-----	--	------	------	------

(...)

4.2.2.1

*abrogato*

(...)

5.3.1.2. Autenticazione estratto contemporanea al rilascio	COPIA	TI	40.–	40.–	40.–
5.3.1.3. Autenticazione di ogni ulteriore esemplare	COPIA	TI	4.–	4.–	4.–

(...)

**II**

La presente tariffa entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Bellinzona, 23 ottobre 2024

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**